



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

SETTORE  
DELL'AMBIENTE  
E DELLA  
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

Pratica n. 2647

Brescia, \_\_\_\_\_

Spett.le  
Pollini Lorenzo e figli srl  
PEC: [pollinilorenzosrl@legalmail.it](mailto:pollinilorenzosrl@legalmail.it)

Sace BT Spa c/o A.c.c. Marchesi srl  
PEC

p.c.

Ufficio Ecologia del Comune di Brescia  
PEC

Arpa di Brescia  
PEC

Ats di Brescia  
PEC

Ufficio d'Ambito  
PEC

Prot. n. \_\_\_\_\_  
(protocollo generato dal sistema)  
LM/sl

cl 9.11.6

**OGGETTO:** Accettazione della polizza fideiussoria n. 1674.00.27.2799731697 del 12.02.2018 prestata a fronte del provvedimento autorizzativo n. 405 del 06.02.2018 avente ad oggetto: "Ditta Pollini Lorenzo e figli Srl con sede legale in Comune di Bedizzole via Gavardina n. 30. Rinnovo dell'autorizzazione n. 612 del 08.02.2018 e s.m.i. per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva, demolizione, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti nell'insediamento sito in comune di Brescia, via Del Mella n. 44/G/H".

Si comunica l'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della polizza fideiussoria n. 1674.00.27.2799731697 del 12.02.2018, rilasciata da Sace BT Spa trasmessa con nota del 20.02.2018 e registrata al pg. prov.le n. 26840 in data 21/02/2018, prestata in conformità a quanto disposto dalla d.g.p. n. 50 del 24/02/04, a fronte dell'atto dirigenziale del Direttore del Settore Ambiente della Provincia di Brescia n. 405 del 06.02.2018.

La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo che con nota a parte è già stato trasmesso, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Settore Ambiente Ufficio Rifiuti – Via Milano, 13 – Tel. 030-3749627 (Francesco Reccagni).

Distinti saluti.

Il Funzionario P.O. delegato,  
Dott.ssa Loredana Massi  
(documento firmato digitalmente)

VIA MILANO, 13  
25126 Brescia  
ambiente@pec.provincia.bs.it  
Tel. 030 3749.911  
Fax 030 3748482  
C.F. 80008750178  
P.IVA 03046380170

AOO PROVINCIA DI BRESCIA  
Protocollo Partenza N. 29273/2018 del 26-02-2018  
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

AMBIENTE



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

SETTORE  
DELL'AMBIENTE E  
DELLA PROTEZIONE  
CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13  
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.911  
Fax 030 3748482

C.F. 80008750178  
P.IVA 03046380170

Brescia, \_\_\_\_\_

Pec

Spett.le

**POLLINI LORENZO E FIGLI SRL**

Via Gavardina, 30

25081 Bedizzole

[pollinilorenzosrl@legalmail.it](mailto:pollinilorenzosrl@legalmail.it)

**Comune di Brescia**

**ARPA Lombardia**

Dipartimento di Brescia Mantova

**A.T.S. di Brescia**

**Ufficio d'Ambito di Brescia**

Prot. n. \_\_\_\_\_

*Protocollo generato da sistema*

LM/tb

Oggetto: Trasmissione provvedimento.

Si trasmette, in allegato, l'Atto Dirigenziale n. 405 del 6 febbraio 2018  
avente ad oggetto:

“Ditta Pollini Lorenzo e Figli Srl con sede legale in comune di Bedizzole (BS), via  
Gavardina, 30.

Rinnovo dell'autorizzazione n. 612 del 08.02.2008 e sm.i. per l'esercizio delle operazioni  
di messa in riserva, demolizione, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e  
rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti nell'insediamento sito in comune di  
Brescia, via Del Mella, 44 G/H. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”

La ditta in indirizzo è invitata a voler prestare una garanzia finanziaria  
a favore della Provincia di Brescia secondo quanto disposto nel provvedimento  
di cui sopra.

Distinti saluti.

Il Funzionario P.O.  
(Dott.ssa Loredana Massi)  
*documento firmato digitalmente*

AMBIENTE



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

**Atto Dirigenziale n° 405/2018**

**SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE  
Proposta n° 342/2018**

**OGGETTO: DITTA POLLINI LORENZO E FIGLI SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BEDIZZOLE (BS), VIA GAVARDINA, 30. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE N. 612 DEL 08.02.2008 E S.M.I. PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA, DEMOLIZIONE, PROMOZIONE DEL RICICLAGGIO, RECUPERO DEI MATERIALI E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI FUORI USO, RIMORCHI E LORO PARTI NELL'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI BRESCIA, VIA DEL MELLA, 44 G/H. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.**

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

**RICHIAMATI:**

- il decreto del Presidente della Provincia n. 333 del 21.12.2017 che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

**VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:**

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione “ Linee guida per l'esame paesistico dei progetti” prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209, relativo ai veicoli fuori uso;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 3 “disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, “disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26”;
- la delibera di Giunta Regionale 5 aprile 2006 n. 8/2318 “Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'art. 3, comma 1 del regolamento regionale n. 3/2006”;
- la Deliberazione della Giunta Provinciale 10 maggio 2010 n. 208 “Determinazione degli oneri a carico dei richiedenti per la copertura delle spese di istruttoria dei procedimenti di competenza della Provincia

Documento Firmato Digitalmente

- in materia di autorizzazioni agli scarichi idrici e di concessioni di acque”;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
  - deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
  - deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
  - decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;
  - deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
  - decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;

**PREMESSO** che la ditta Pollini Lorenzo e Figli Srl - sede legale in comune di Bedizzole (BS), via Gavardina n. 30 e insediamento in comune di Brescia, via Del Mella, 44 G/H (nel seguito denominata ditta) è titolare dell'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 612 del 08.02.2008 e s.m.i. avente ad oggetto: “ *ditta Pollini Lorenzo e Figli Srl – con sede legale in Bedizzole (BS), via Gavardina n. 30 e insediamento in Brescia, via del Mella, 44 H/G. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la messa in sicurezza, demolizione, pressatura, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi, e loro parti, ai sensi degli artt. 208 e 231 del d.lgs 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 15 del d.lgs 209/2003*”;

**RILEVATO** che la ditta ha presentato istanza in data 03/08/2017, registrata al P.G. prov. n. 108624 in data 22/08/2017, integrata con documentazione, registrata al P.G. provinciale n. 10995 del 24.01.2018, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione n. 612 del 08.02.2008 e s.m.i., per l'esercizio delle seguenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti nell'insediamento sito in comune di Brescia, via Del Mella, 44 G/H;

**DATO ATTO** che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- ambientale (in particolare con riferimento agli scarichi di acque reflue);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica (come risulta dalla comunicazione dell'ATS di Brescia P.G. prov. n. 1266 del 04.01.2018);

**RILEVATO** che:

- l'area interessata dall'impianto è identificata catastalmente al NCT del Comune di Brescia al foglio 245 mappale n. 269 parte e, secondo quanto prevede il vigente PGT, come risulta dal certificato del Comune di Brescia del 09.11.2017 (P.G. Provinciale n. 148786 del 20.11.2017), ha la seguente destinazione urbanistica: “Parte P – Tessuto a prevalente destinazione produttiva e artigianale (N.T.A. art. 81)”;
- considerando il vigente Programma di gestione dei rifiuti approvato con d.g.r. n. 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01160665166064;
- il Comune di Brescia territorialmente interessato non ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento;

**VISTE** le risultanze della conferenza dei servizi del 20.12.2018 (verbale in atti);

**CONSIDERATO** che l'Arpa di Brescia, pur convocata ma risultata assente in conferenza, non ha trasmesso il

parere e non ha comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

**PRESO ATTO** che l'ATS di Brescia, assente in conferenza, ha trasmesso con nota, registrata al P.G. prov. n. 1266 del 04.01.2018, parere favorevole con indicazioni;

**Rilevato** che in data 01.02.2017 l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, che risulta inserito nell'allegato "**Sezione ACQUA**", che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTA** la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti a operazioni di messa in sicurezza, demolizione, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti, sono riportati nell'allegato "**Sezione RIFIUTI**" e nell'elaborato grafico pervenuto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

**TENUTO CONTO** che la ditta è titolare della certificazione ISO 14001:2004 la cui scadenza è prevista per il 08/07/2018;

**DETERMINATO**, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **60.603,57 (Euro sessantamilaseicentotre/57)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a mq. 4.289,00 di superfici utilizzate per il deposito e trattamento delle carcasse di veicoli a motore e delle parti o rifiuti decadenti dal trattamento stesso;

**STABILITO** che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, **entro 30 gg.** dalla data di comunicazione del presente provvedimento, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VERIFICATO** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 26.01.2018;

**RITENUTO** che le risultanze della Conferenza dei servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione n. 612 del 08.02.2008 e s.m.i. per l'esercizio di operazioni di messa in sicurezza, demolizione, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti, nell'insediamento ubicato in comune di Brescia, via Del Mella, 44 G/H, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato "**Sezione RIFIUTI**", "**Sezione ACQUA**" e secondo quanto rappresentato negli elaborati tecnico-grafici che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

## DISPONE

1. di rinnovare l'autorizzazione n. 612 del 08.02.2008 e s.m.i. alla ditta Pollini Lorenzo e Figli Srl con sede legale in comune di Bedizzole (BS), via Gavardina n. 30, per l'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti, nell'insediamento sito in comune di Brescia, via Del Mella, 44 G/H, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato "**Sezione RIFIUTI**", "**Sezione ACQUA**" e negli elaborati grafici, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come

interventuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

- a. autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del R.R. 3 e 4 del 24.03.2006;

3. di dare atto che:

- a. il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
- b. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
- c. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
- d. la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- e. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
- f. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato;
- g. ai sensi dell'art. 129 del d.lgs.152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- h. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
- i. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
- j. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- k. in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- l. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
- m. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
- n. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla

osta o assenti comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

4. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
6. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
7. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
8. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato "**Sezione ACQUA**" del presente atto,;
9. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
10. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in **€ 60.603,57 (Euro sessantamilaseicentotre/57)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
11. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
12. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001, la ditta dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni a integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per un importo pari a **€ 40.402,38 (Euro quarantamilaquattrocentodue/38)**, pena la sospensione automatica dell'efficacia della presente autorizzazione;
13. che il presente atto venga comunicato alla ditta Pollini Lorenzo e Figli Srl con sede legale in comune di Bedizzole (BS), via Gavardina n. 30, a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: [pollinilorenzosrl@legalmail.it](mailto:pollinilorenzosrl@legalmail.it));
14. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Brescia, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia, all'Ufficio d'Ambito di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;
15. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.>

Documento Firmato Digitalmente

[provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti](http://provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti)

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 06-02-2018





**OGGETTO:** D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., L.R. 12 Dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., R.R. 24 marzo 2006 n. 3, R.R. 24 marzo 2006 n. 4.

**Disposizioni e prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia provenienti dall'insediamento della ditta "Pollini Lorenzo e Figli s.r.l." ubicata in via del Mella n. 44 H/G, in Comune di Brescia (Bs).**

**Vista** la nota pervenuta in data 03/08/2017 al P.G. 5363/02017 del 03/08/2017 con il quale il Sig. Simone Polini in qualità di legale rappresentante della ditta "Pollini Lorenzo e Figli s.r.l." C.F. 02852030176, P.IVA 0069640989, con sede legale in Via Gavardina nel Comune di Bedizzole (Bs) e insediamento produttivo in Via del Mella n. 44 H/G nel Comune di Brescia (Bs) ha presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia nella pubblica fognatura;

**Richiamato** l'art. 107, c. 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in base al quale gli scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall'Ufficio d'Ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 101, cc. 1 e 2, D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**Rilevato che:**

- nell'insediamento si svolge la seguente attività dalla quale si genera lo scarico oggetto di autorizzazione:
  - messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili (acque meteoriche di dilavamento);
- lo scarico oggetto della domanda di autorizzazione è il seguente:

N.	Tipologia di acque reflue scaricate	Coordinate Gauss-Boaga		Volume (m <sup>3</sup> /anno)	Classe/i di volume	Classe/i di attività	Frequenza dello scarico	Ubicazione punto di allaccio
		X	Y					
S1	- Acque meteoriche di dilavamento - Acque reflue domestiche	1590680	5039635	N.D. (acque meteoriche di dilavamento)	- (acque meteoriche di dilavamento)	5 (acque meteoriche di dilavamento)	Occasionale (acque meteoriche di dilavamento)	Via del Mella

- è stato dichiarato che lo scarico n. S1 è in grado di rispettare i limiti di cui alla tab. 3, All. 5, Parte III del D.Lgs. 152/2006, colonna "Scarico in fognatura";
  - la superficie totale è di 5.879 m<sup>2</sup> suddivisi in: superficie coperta pari a 1.534 m<sup>2</sup>, superficie permeabile adibita a verde pari a 300 m<sup>2</sup> e superficie scoperta impermeabile scolante pari a 4.045 m<sup>2</sup>;
  - l'approvvigionamento idrico potabile dell'insediamento avviene da acquedotto pubblico;
  - la superficie scolante è suddivisa in due parti Area Nord di influenza della vasca di accumulo n.1 ed avente superficie pari a 2.006 m<sup>2</sup> ed Area Sud di influenza del sistema di vasche di accumulo n. 2, 3 e 4 ed avente superficie pari a 2.039 m<sup>2</sup>. Le acque meteoriche di dilavamento decadenti dall'Area Nord vengono raccolte da apposita rete e convogliate ad una vasca di accumulo avente volume utile pari ad 88,4 m<sup>3</sup> e da questa, mediante sistema di pompaggio avente portata massima pari ad 0,5 l/s vengono convogliate ad impianto di trattamento in continuo comune alle acque meteoriche di dilavamento in uscita dalle vasche di accumulo n. 2, 3 e 4 ed avente capacità di trattamento complessiva pari a 15 l/s. Le acque meteoriche di dilavamento decadenti invece dall'Area Sud vengono raccolte da apposita rete e convogliate al sistema di vasche di accumulo n. 2, 3 e 4 avente volume utile di accumulo complessivo pari a 88 m<sup>3</sup> e da questa, mediante sistema di pompaggio avente portata massima pari ad 0,5 l/s vengono convogliate al suddetto impianto di trattamento in continuo.
- Le acque in uscita dal disoleatore, per una portata massima di 1 l/s, vengono scaricate in pubblica fognatura congiuntamente alle acque reflue domestiche ;

- le acque pluviali decadenti dalle coperture vengono convogliate in corpo idrico superficiale (Roggia Sorbana).

**Considerato** che le acque dello scarico n. **S1** sono definite "acque meteoriche di dilavamento", ai sensi dall'art. 2, comma 1, lettera b) del R.R. n° 4 del 24/03/2006, ammesse in pubblica fognatura nel rispetto dei valori di emissione previsti nel presente atto autorizzativo e delle prescrizioni in esso riportate;

**Dato atto** che la presente autorizzazione non comprende le eventuali acque reflue domestiche/assimilate alle domestiche decadenti dal medesimo insediamento recapitate in pubblica fognatura mediante uno o più punti di scarico differenti rispetto allo scarico **S1** sopra indicato, ammesse ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;

**Acquisito** il parere del Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione, A2A Ciclo Idrico S.p.A., ai sensi dell'art. 48, c. 2, lett. i), L.R. 26/2003 e s.m.i., pervenuto in data 04/01/2018 al PG n° 49/18 e integrato in data 30/01/2018 al P.G. 524/2018 e la nota dello stesso gestore pervenuta in data 18/01/2018 al PG n° 330/18 con cui veniva comunicata la presa in carico della fognatura di via del Mella;

**Dato atto** che la pubblica fognatura che riceve gli scarichi oggetto della presente autorizzazione recapita nel depuratore di Verziano;

**Rilevata** la conclusione positiva dell'istruttoria come riportato nella Relazione di Compiuta Istruttoria (in atti);

**Visti:**

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 dicembre 2003, n. 26";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione all'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Autorità d'Ambito provincia di Brescia n. 15 del 11/07/2008, "Tariffa del servizio di fognatura e depurazione per gli scarichi industriali";
- il Regolamento per la disciplina del Servizio idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia (di seguito Regolamento del S.I.I.), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 08/05/2009;

**Richiamato** l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

**SI DISPONE**

1. che lo scarico nella fognatura comunale di Brescia delle acque di prima pioggia provenienti dall'insediamento ubicato in via del Mella nel Comune di Brescia, i cui dati sono riassumibili nella tabella seguente:

N.	Tipologia di acque reflue scaricate	Coordinate Gauss-Boaga		Volume (m <sup>3</sup> /anno)	Classe/i di volume	Classe/i di attività	Frequenza dello scarico	Ubicazione punto di allaccio
		X	Y					
S1	- Acque meteoriche di dilavamento - Acque reflue domestiche	1590680	5039635	N.D. (acque meteoriche di dilavamento)	- (acque meteoriche di dilavamento)	5 (acque meteoriche di dilavamento)	Occasionale (acque meteoriche di dilavamento)	Via del Mella

dovrà rispettare, a monte della confluenza con i reflui domestici, i valori limite di emissione contenuti nella tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., colonna Scarico rete fognaria;

2. l'osservanza delle prescrizioni e disposizioni seguenti:
  - a) devono essere mantenuti in buono stato di funzionalità il pozzetto di campionamento e misuratore di portata a servizio delle acque meteoriche di dilavamento;
  - b) deve essere mantenuto in buono stato di funzionalità il Sifone Firenze a servizio dello scarico S1;
  - c) per la verifica di quanto prescritto al punto 1 del presente atto dovranno essere eseguiti, con oneri a carico della ditta, controlli periodici (almeno annuali) su un campione medio rappresentativo delle acque meteoriche di dilavamento dello scarico S1; le analisi dovranno riguardare i seguenti parametri obbligatori: COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, pH, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali, Arsenico, Alluminio, Bario, Boro, Cadmio, Cromo Totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno e Zinco, a cui andranno aggiunti i parametri significativi delle caratteristiche qualitative dello scarico;

- d) le analisi di cui alla precedente lettera c) dovranno essere effettuate da laboratorio abilitato; i certificati analitici dovranno essere conservati presso l'insediamento e messi a disposizione delle Autorità deputate al controllo, qualora le stesse lo richiedessero;
  - e) in caso di malfunzionamento o disservizio del misuratore di portata per la quantificazione delle acque meteoriche di dilavamento scaricate in rete fognaria ne dovrà essere data immediata comunicazione al Gestore entro 30 giorni dalla data di rimessa in funzione;
  - f) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento in rete fognaria deve avvenire con una portata massima di 1 l/s;
  - g) le acque pluviali decadenti dalle coperture, non devono essere recapitate in pubblica fognatura nera o mista, ma devono essere smaltite in altro recapito in accordo con la normativa e i Regolamenti vigenti previo eventuale benessere degli enti competenti;
  - h) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, è attuato in via precaria e può esserne disposta l'interruzione in caso di guasti e/o attività di manutenzione sull'impianto di depurazione di acque reflue urbane e/o sul corpo idrico ricettore;
  - i) nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco e con idonei materiali inerti assorbenti, che devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente;
  - j) la superficie scolante dovrà essere sottoposta a periodiche pulizie ai sensi dell'art. 8 comma 1, del regolamento regionale n. 4/2006;
  - k) la manutenzione delle reti fognarie e dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro, riportante le attività di conduzione e manutenzione, che dovrà essere messo a disposizione delle Autorità di controllo;
  - l) il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ed all'Ufficio d'Ambito ogni interruzione dell'attività dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento in caso di guasto ovvero manutenzione, nonché l'eventuale superamento dei limiti allo scarico;
  - m) la ditta è responsabile del corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento;
  - n) qualora l'allaccio su suolo pubblico non sia ancora stato effettuato da parte del Gestore, le opere interne di collegamento alla rete fognaria comunale dovranno essere realizzate solo a seguito dell'esecuzione di tale allaccio;
  - o) entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà essere trasmesso al Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione il "Modulo di denuncia annuale delle acque scaricate ai fini della determinazione della tariffa per gli scarichi industriali in p.f.", di cui all'Allegato 6 del Regolamento del S.I.I.;
  - p) qualora l'insediamento o parte di esso ricadesse all'interno della fascia di rispetto di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;
  - q) si dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni previste nel Regolamento del S.I.I. (disponibile sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito);
  - r) si dovrà ottemperare altresì a tutte le prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., impartiti dalla Regione Lombardia nonché di altri provvedimenti emanati da altre amministrazioni competenti;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti si procede, secondo la gravità dell'infrazione, previa diffida:
    - alla sospensione dell'autorizzazione;
    - alla revoca dell'autorizzazione;
  4. di dare atto che i fanghi provenienti dall'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dovranno essere asportati periodicamente e smaltiti in conformità alle normative vigenti;
  5. di dare atto che ai sensi dell'art. 124, comma 12, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora l'attività svolta nell'insediamento sia trasferita in altro luogo ovvero soggetta a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione ovvero altra modifica da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente ai sensi del Regolamento del S.I.I., dovrà essere richiesta una modifica alla presente autorizzazione;
  6. di dare atto che dovrà essere comunicato all'Ufficio d'Ambito qualsiasi cambiamento relativo al legale rappresentante od alla ragione sociale della ditta, nonché l'eventuale trasferimento dell'attività ad altra ditta;
  7. di dare atto che, qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza della presente autorizzazione, dovrà esserne data comunicazione all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore A2A Ciclo Idrico S.p.A.;
  8. di dare atto che ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso al luogo dal quale origina lo scarico;

9. di dare atto che ai sensi dell'articolo 1.11.2 del Regolamento del S.I.I. il titolare dello scarico deve consentire al personale del Gestore l'accesso alle reti ed agli impianti interni, per eventuali verifiche e controlli;
  10. di dare atto che i volumi di acque reflue industriali e di prima pioggia scaricati sono soggetti a fatturazione secondo le disposizioni di cui alla Delibera del C.d.A. dell'AATO n. 15 del 11/07/2008 pubblicata sul sito dell'Ufficio d'Ambito;
  11. di dare atto che sono fatte salve tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, il cui obbligo di acquisizione è in capo al titolare dello scarico.
-

**SCHEMA DATI TECNICI DEGLI SCARICHI**  
D.G.R. 8 luglio 2005 – n. 7/293 – allegato 5

Dati generali ditta ed insediamento	
Ragione sociale	<b>"Pollini Lorenzo e Figli s.r.l."</b>
Partita I.V.A. / Codice Fiscale	<i>P.IVA. 0069640989 C.F. 02852030176</i>
Sede legale	<i>Bedizzole, Via Gavardina n. 30</i>
Indirizzo attività industriale	<i>Brescia, Via del Mella n. 44 H/G</i>
Codice ISTAT attività	
Numero addetti	<i>6</i>
Codice ISTAT Comune	<i>17029</i>
Provincia	<i>Brescia</i>
Codice A.T.O.	<i>02</i>

**Scarico n. S1:**

Dati generali scarico	
Codice scarico	<b>017029R0121001H</b>
Tipologia reflui	<i>Acque meteoriche di dilavamento + acque reflue domestiche</i>
Provenienza reflui	<i>Meteoriche di dilavamento + domestiche</i>
Limiti allo scarico	<i>Tab. 3, all. 5, Parte III, D.Lgs. 152/2006 – Colonna Scarico in rete fognaria</i>
Coordinata X <sub>Gauss Boaga</sub>	<i>1590680</i>
Coordinata Y <sub>Gauss Boaga</sub>	<i>5039635</i>
Tipologia di scarico	<i>R – acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne</i>
Tipologia fognatura comunale	<i>MISTA</i>
Rilascio o rinnovo	
Data prima autorizzazione	
Data scadenza autorizzazione	
Dati tecnici scarico	
Modalità di scarico	<i>Occasionale</i>
Sistema di depurazione adottato	<i>Fisico</i>
Misuratore portata scarico acque reflue industriali	<i>Si</i>
Volume annuo reflui industriali/prima pioggia [mc]	<i>N.D. (Classe 5)</i>
Fonte di approvvigionamento	<i>Acquedotto</i>
Contatore fonte di approvvigionamento	
Scarico di sostanze pericolose <i>(Ai sensi dell'Art. 108 del D.Lgs. 152/06)</i>	<i>No</i>

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO

N..... DEL .....

**Sezione RIFIUTI**

DITTA: Pollini Lorenzo e Figli Srl  
SEDE LEGALE: Comune di Bedizzole (BS) - via Gavardina , 30  
UBICAZIONE IMPIANTO: Comune di Brescia - via del Mella, 44 G/H

**1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto**

- 1.1. La superficie totale del lotto dell'insediamento è di mq. 6.916. L'area dell'impianto ha una superficie totale operativa di mq. 4.289. L'impianto è ubicato su di un'area identificata catastalmente al NCT del Comune di Brescia al foglio 245 mappale n. 269 parte. L'area, è classificata secondo il PGT del comune di Brescia come "Parte P – Tessuto a prevalente destinazione produttiva e artigianale (N.T.A. art. 81)"
- 1.2. le varianti non sostanziali autorizzate consistono in:
- riorganizzazione delle aree di conferimento e deposito dei veicoli fuori uso prima del trattamento e dei veicoli trattati (A – G);
  - riorganizzazione del settore di trattamento dei veicoli fuori uso (B);
  - riorganizzazione dei settori di stoccaggio dei rifiuti pericolosi (E);
  - riorganizzazione dei settori di stoccaggio dei rifiuti recuperabili (F);
  - individuazione delle aree di deposito dei rifiuti in ingresso CER 16.01.22 e 16.01.99;
  - ridefinizione del settore di deposito motori M1;
  - riorganizzazione delle aree di deposito delle parti di ricambio commercializzabili (C);
- 1.3. l'impianto è autorizzato ad effettuare le operazioni di messa in sicurezza, demolizione e promozione del riciclaggio di veicoli fuori uso di cui all'art. 1 del d.lgs 209/2003 (veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CE, e veicoli fuori uso a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2000/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore);
- 1.4. l'impianto è altresì autorizzato ad effettuare le operazioni di cui all'art. 231 del d.lgs 152/2006, di messa in sicurezza, demolizione e rottamazione di carcasse di veicoli fuori uso, rimorchi, e loro parti, relativamente ai veicoli non compresi nel campo di applicazione del d.lgs 209/2003;
- 1.5. i codici CER dei rifiuti autorizzati in ingresso sono:

16.01.04\* veicoli fuori uso;  
16.01.06 veicoli fuori uso non contenenti liquidi o altre componenti pericolose;  
16.01.99 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a parti di veicoli a motore);  
16.01.22 componenti non specificati altrimenti (limitatamente a componenti di veicoli a motore)

- 1.6. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali operative, per un totale di mq. 4.289 come individuate nella planimetria allegata al presente provvedimento:

A	– settore di conferimento dei veicoli fuori uso prima del trattamento:	mq.	500,00
G	– settore di conferimento e stoccaggio dei veicoli trattati:	mq.	2.200,00
B	– settore di trattamento dei veicoli fuori uso:	mq.	100,00
C	– settore di deposito delle parti di ricambio:	mq.	1.327,00
E	– settore stoccaggio dei rifiuti pericolosi:	mq.	20,00
F	– settore di deposito dei rifiuti recuperabili:	mq.	122,00
M1	– stoccaggio motori non riutilizzabili:	mq.	10,00
M2	– stoccaggio serbatoi gas:	mq.	10,00

Totale superficie operativa mq. 4.289,00

## 2. Prescrizioni

- 2.1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto presentato, per quanto non modificato o in contrasto con quanto previsto nel presente atto;
- 2.2. i settori di trattamento, di deposito delle parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura;
- 2.3. i settori di deposito dei veicoli trattati (G) e di deposito dei veicoli da trattare (A) possono essere utilizzati indifferentemente per entrambi le categorie di veicoli a condizione che i veicoli vengano tenuti separati e che entrambi i settori presentino idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza;
- 2.4. i rifiuti decadenti dall'attività di messa in sicurezza saranno depositati nella zona indicata nella planimetria allegata al presente provvedimento con la lettera "E", mentre i materiali decadenti dalle operazioni di promozione del riciclaggio saranno depositati nella zona indicata con la lettera "F";
- 2.5. nell'area di conferimento, prima delle operazioni di messa in sicurezza, non è consentito l'accatastamento dei veicoli e il numero massimo delle carcasse deve rispettare il rapporto di 1 carcassa ogni 8 mq;
- 2.6. il numero massimo delle carcasse messe in sicurezza e non ancora sottoposte al successivo trattamento, deve rispettare il rapporto di una ogni 8 mq con sovrapposizione massima di tre carcasse, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- 2.7. l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza, sempre previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- 2.8. le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per essere sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza, demolizione e promozione del riciclaggio di cui all'allegato I del d.lgs. 209/2003;
- 2.9. con il codice CER 160199 potranno essere ritirati solo rifiuti di parti di veicoli a motore costituiti da "cofani, portiere ecc.. non sporchi di olio, ritirati da carrozzerie e officine meccaniche ecc.. e dovranno essere depositati nei container della zona di promozione del riciclaggio;
- 2.10. con il codice CER 160122 potranno essere ritirati solo rifiuti di componenti di veicoli a motore costituiti da "motori, cambi, differenziali non impiegabili e spezzoni di cavo in rame ricoperto" ritirati da officine meccaniche...ecc. e dovranno essere depositati nel cassone coperto previsto per i motori non più reimpiegabili;
- 2.11. entro trenta giorni naturali e consecutivi per i veicoli fuori uso compresi nel campo di applicazione del d.lgs 209/2003 dalla data di consegna dello stesso al Centro di Raccolta deve essere effettuata la cancellazione dello stesso dal Pubblico Registro Automobilistico. Il trattamento del veicolo fuori uso può essere effettuato solo dopo cancellazione dello stesso dal Pubblico Registro Automobilistico ed aver riportato gli estremi sull'apposito registro di entrata e uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285;
- 2.12. entro novanta giorni dalla consegna, da parte del proprietario, del veicolo fuori uso non compreso nel campo di applicazione del d.lgs 209/2003, deve essere comunicata l'avvenuta consegna per la demolizione dello stesso e consegnati il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio PRA, che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285;
- 2.13. le operazioni di trattamento dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 209/2006:
  - effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del d.lgs 209/2003;
  - rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
  - rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

- eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- 2.14. le operazioni di messa in sicurezza, per quanto previsto dal d.lgs 209/2003, consistono in:
- rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
  - rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
  - rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali air-bag;
  - prelievo del carburante e avvio a riuso;
  - rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
  - rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
  - rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
  - rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;
- 2.15. le operazioni di demolizione consistono in:
- smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
  - rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
  - eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- 2.16. le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio consistono:
- nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
  - nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio;
  - nella rimozione degli pneumatici, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
  - nella rimozione dei grandi componenti in plastica (paraurti, contenitori), in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
  - nella rimozione dei componenti in vetro;
- 2.17. i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- 2.18. dovranno essere rispettati i criteri per lo stoccaggio indicati dal punto 4 dell'allegato 1 al d.lgs 209/2003, ed in particolare:
- i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;
  - i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;



- le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
  - il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antiriboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello;
  - qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità;
  - sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
  - lo stoccaggio degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco;
  - la gestione del CFC e degli HCF deve avvenire in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 ottobre 2002, n. 231;
  - per i rifiuti pericolosi devono essere, altresì, rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  - qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti polverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;
  - lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
  - la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo degli oli usati deve essere non superiore a 500 litri; analogamente la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo di filtri olio deve essere non superiore ai 500 litri; tali recipienti devono comunque avere i requisiti di cui all'art. 2 del d.m. 16 maggio 1996, n. 392;
  - i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiagati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;
- 2.19. sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- 2.20. è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III al d.lgs 209/2003;
- 2.21. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso, come individuate dall'allegato III al d.lgs 209/2003, sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- 2.22. l'utilizzazione delle parti di ricambio da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente;
- 2.23. i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
- 2.24. la pavimentazione dovrà essere mantenuta in buono stato evitando il formarsi di fessurazioni/lesioni della stessa;

- 2.25. l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di due metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;
- 2.26. deve essere garantita la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale realizzata con siepi o alberature o schermi mobili;
- 2.27. dovrà essere effettuata, con cadenza almeno annuale, la pulizia di tutte le vasche, pozzetti e se necessario delle tubazioni costituenti il sistema di raccolta, depurazione e scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dell'insediamento;
- 2.28. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
- 2.29. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.30. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di invio allo smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad un anno;
- 2.31. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di invio al recupero finale dovrà essere effettuato per un periodo inferiore a tre anni;
- 2.32. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
  - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.33. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio, ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento

urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

